



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice PIARULLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2018

Modifiche alla disciplina in materia di autoriciclaggio

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge riprende il testo del disegno di legge atto Senato n. 1956, presentato nella scorsa legislatura dal gruppo MoVimento Cinque Stelle del Senato della Repubblica, volto a rendere più efficace la disciplina sanzionatoria dell'autoriclaggio, di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186.

Anzitutto si provvede a eliminare la condizione di punibilità consistente nel fatto che la condotta crei concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, quindi si elimina il riferimento alla provenienza del denaro da delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni e soprattutto si esclude la causa di non punibilità attualmente applicata qualora il denaro, i beni o le

altre utilità vengano destinate all'utilizzazione o al godimento personale.

Mutuando quanto prevede in materia di reimpiego l'articolo 416-*bis* del codice penale, si provvede a una formulazione più chiara della condotta punibile.

La punibilità viene estesa anche per effetto dell'abrogazione del quarto comma del vigente articolo 648-*ter*.1, che prevede l'esimente del godimento personale delle somme autoriciclate, vengono rafforzate le sanzioni interdittive e si condiziona l'ammissibilità della richiesta di patteggiamento alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. Data l'importanza del testo in esame, più volte presentato nel corso della scorsa legislatura anche in forma emendativa, si auspica un celere e favorevole esame del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 648-ter.1. del codice penale, in materia di autoriciclaggio)

1. L'articolo 648-ter.1 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 648-ter.1. - (*Autoriciclaggio*). - Si applica la pena della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, ovvero ne ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a tre anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1, commi primo e secondo.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale, ovvero nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco o liquidatore, o di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze

ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di interdizione)

1. Alla condanna per i reati previsti dall'articolo 648-ter.1 del codice penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile, consegue in ogni caso l'interdizione perpetua dalle cariche sociali e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Art. 3.

(Integrazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti)

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322-bis e 648-ter.1 del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 2621, 2621-bis, 2621-ter e 2622 del codice civile, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».